

Termine d'opposizione: 2 ottobre 1969

Decreto federale sull'economia zuccheriera indigena

(Del 27 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto gli articoli 28, 31 *bis* capoverso 3 lettere *b* e *e* e capoverso 4, 32 capoverso 3 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1968¹,

decreta:

Art. 1

La Confederazione, allo scopo di mantenere coltivata a campo una superficie bastevole ad agevolare l'adattamento della produzione agricola alle possibilità di smercio, a variare le colture e a intensificare, qualora le importazioni fossero intralciate, la coltura dei campi, come anche allo scopo di rendere più sicuro l'approvvigionamento del paese con zucchero, promuove, secondo le disposizioni del presente decreto, la coltura e l'impiego della barbabietola da zucchero.

Art. 2

La Confederazione accorda allo zuccherificio e raffinerie d'Aarberg SA nonché allo zuccherificio di Frauenfeld SA, prestazioni destinate a supplire ai disavanzi menzionati negli articoli 12 e 13 e ne assoggetta il pagamento alle condizioni e agli obblighi previsti negli articoli 3 e seguenti.

Art. 3

¹ La superficie riservata alla bieticoltura è stabilita al massimo a 10 000 ettari per campagna. Il Consiglio federale determina ogni anno detta superficie e ripartisce la produzione bieticola basandosi sulle condizioni economiche.

¹ FF 1969 I 874 (sunto)

² La quantità di barbabietole consegnabile annualmente ai due zuccherifici non deve eccedere le 450 000 tonnellate circa. Il Consiglio federale può stabilire un massimo di 500 000 tonnellate se il progresso realizzato sul piano tecnico consente d'accrescere la capacità di produzione nei limiti del fabbisogno normale del rinnovo delle installazioni.

³ I due zuccherifici devono cooperare sul piano tecnico ed economico. Essi stabiliranno le modalità di tale collaborazione, in un accordo, sottoposto all'approvazione dell'autorità federale.

Art. 4

Il Consiglio federale prende le misure necessarie a impedire che le due fabbriche facciano una concorrenza ingiustificata ad altre imprese svizzere. Singolarmente è vietata alla fabbrica di Frauenfeld la raffinazione dello zucchero greggio importato, ed è permessa a quella di Aarberg soltanto in ragione di 30 000 tonnellate l'anno.

Art. 5

Qualora per effetto della raffinazione dello zucchero greggio lo zuccherificio di Aarberg conseguisse un utile, laddove la fabbrica di Frauenfeld non potesse colmare un disavanzo senza ricorrere alle prestazioni federali previste all'articolo 12, questa riceverà una parte di quell'utile stabilita dal Consiglio federale.

Art. 6

I due zuccherifici applicheranno le misure prescritte dalla Confederazione affinché sia assicurata una sufficiente fabbricazione di formaggio di pasta dura. In particolare essi non potranno imporre ai bieticoltori il ritiro di fettucce di barbabietola, di melasse e di mangimi di melassa, nelle regioni nelle quali l'insilamento è vietato.

Art. 7

I due zuccherifici, ogni anno, conchiuderanno con i coltivatori contratti di coltivazione stabiliti secondo i principi uniformi e determinanti sia le quantità di barbabietole che, tenuto conto delle possibilità di lavorazione, possono essere fornite, sia le altre condizioni del ritiro. Sono riservate le restrizioni disposte nel precedente articolo e concernenti i coltivatori delle regioni nelle quali l'insilamento è vietato.

Art. 8

¹ Il Consiglio federale stabilisce ogni anno il prezzo delle barbabietole che i due zuccherifici acquistano in virtù dei contratti di coltivazione e le condizioni essenziali concernenti il ritiro.

² Tale prezzo deve corrispondere al costo medio di produzione, calcolato su parecchi anni, nelle aziende agricole condotte razionalmente e ritirate a condizioni normali come anche entro i limiti delle possibilità offerte dall'articolo 12 capoverso 1.

³ Il Consiglio federale, prima di stabilire i prezzi, chiederà l'avviso della Commissione consultiva menzionata nell'articolo 3 della legge sull'agricoltura.

Art. 9

¹ I due zuccherifici devono essere amministrati razionalmente.

² Essi venderanno lo zucchero e i prodotti secondari a prezzi proporzionati a quelli della merce importata di qualità corrispondente. Nel caso di rialzo eccezionale nel corso mondiale dello zucchero, i prezzi non saranno accresciuti più di quanto sia necessario a sopperire interamente alle spese di produzione e a consentire la costituzione di una scorta adeguata.

³ L'investimento di fondi superiore alle spese correnti, l'apertura di nuovi rami d'esercizio, e il saggio degli ammortamenti dovranno essere autorizzati dalla Confederazione.

Art. 10

¹ Il rapporto di gestione dei due zuccherifici, i loro conti e la relazione di revisione del loro organo di controllo, devono, ogni anno, essere tenuti a disposizione dell'autorità federale la quale farà riscontrare la contabilità e i bilanci.

² I due zuccherifici devono permettere agli organi e ai mandatarî della Confederazione, i quali ne facciano domanda, l'esame dei libri, delle scritture contabili e dei documenti giustificativi, fornire le informazioni che occorressero e concedere l'accesso ai locali di fabbricazione e ai magazzini.

³ Le persone che l'autorità federale avrà incaricato della vigilanza e del controllo sono tenute al segreto sugli accertamenti e le osservazioni fatte. Esse possono dare informazioni soltanto ai servizi designati dal Consiglio federale.

Art. 11

¹ Il dividendo lordo pagato sopra l'utile netto agli azionisti dei due zuccherifici non dev'essere maggiore del 5 per cento del capitale versato.

² Il sopravanzo dell'utile dopo il pagamento del dividendo, sarà assegnato a un fondo di riserva speciale del quale non si potrà disporre senza il consenso del Consiglio federale, essendo riservato l'articolo 12.

Art. 12

¹ Se i controlli previsti all'articolo 10 rivelano un disavanzo che nonostante una gestione accurata e l'applicazione dell'articolo 5 potesse risultare

nell'uno o nell'altro o in entrambi gli zuccherifici sarà supplito, in parti uguali dal Consiglio federale:

- a. mediante le riserve disponibili;
- b. mediante una contribuzione iniziale della Confederazione che può ascendere, per i due zuccherifici insieme, fino a 20 milioni di franchi l'anno;
- c. se le prestazioni previste sotto lettere *a* e *b* non fossero bastevoli a coprire il disavanzo, verranno supplite mediante un aumento della contribuzione iniziale della Confederazione da 1 a 5 milioni di franchi al massimo, aggiunti al ricavato d'una tassa sullo zucchero importato sotto le voci da 1701.20 a 50 della tariffa doganale (tariffa d'importazione), da 1 a 5 franchi al massimo per 100 chilogrammi di peso allo sdoganamento, e con la partecipazione dei produttori ai disavanzi, da 8 a 40 centesimi il quintale di barbabietole da zucchero. Ogni milione di franchi accordato dalla Confederazione corrisponde ad una tassa sulle importazioni di 1 franco i 100 chilogrammi di zucchero e ad una deduzione di 8 centesimi il quintale di barbabietole da zucchero.

² Il Consiglio federale delibererà sulla ripartizione dei mezzi finanziari (art. 1 lettere *b* e *c*) tra i due zuccherifici, secondo i risultati dell'esercizio e le riserve disponibili.

³ Qualora non sia possibile estinguere il disavanzo, la rimanenza sarà portata a nuovo conto. Alla medesima sarà parimente soddisfatto secondo le norme indicate nei capoversi 1 e 2 se il risultato dell'esercizio successivo non consentisse d'estinguerla intieramente o in parte.

⁴ Se nessun rinfanco fosse bastevole e vi fosse pericolo di perdita di capitale o d'insolvenza conformemente all'articolo 725 del Codice delle obbligazioni, indipendentemente dai provvedimenti in esso previsti, ne sarà data subito notizia al Consiglio federale che adotta le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio finanziario. Per sanare la situazione esso può, con l'approvazione delle Camere, aprire un credito di transizione, rifondibile.

⁵ Il Consiglio federale può esigere la restituzione della tassa sulle merci fabbricate a base di zucchero al momento della loro esportazione.

Art. 13

¹ Se la società subisse un disavanzo per effetto d'una violazione degli obblighi attenenti a una gestione accurata né fosse in grado di supplirvi con i mezzi disponibili, essa chiederà al Consiglio federale la facoltà di attingere dal fondo di riserva speciale (art. 11 cpv. 2). È riservato il regresso della società contro i suoi organi e i suoi dipendenti responsabili.

² I disavanzi che non potessero essere estinti in tale maniera saranno portati a nuovo conto. Se ne risultasse un pericolo di perdita di capitale e

d'insolvenza conformemente all'articolo 725 del Codice delle obbligazioni, il Consiglio federale consulerà se e a quali condizioni, dopo l'assegnamento delle prestazioni ordinarie all'altra fabbrica (art. 12), sia richiesto, nell'interesse generale, un aiuto nei limiti determinati dal presente decreto. L'assegnamento di prestazioni straordinarie è subordinato all'approvazione dell'Assemblea federale.

Art. 14

¹ La Confederazione può accordare ai due zuccherifici degli anticipi nei limiti delle perdite previste e mettere a loro disposizione dei crediti di esercizio d'un ammontare confacente.

² Al fine di preservare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può delegare un proprio rappresentante in seno al consiglio d'amministrazione dei due zuccherifici.

Art. 15

¹ Le prestazioni potranno essere rivendicate quando fossero state concesse a torto oppure se il beneficiario, nonostante un avvertimento, non adempia le condizioni che gli sono state imposte.

² Il beneficiario potrà essere liberato dall'obbligo di restituire le prestazioni, qualora provi che più non sussiste l'arricchimento, eccetto che:

- a. per conseguire la prestazione abbia fornito intenzionalmente o per negligenza indicazioni inveritiere, ingannevoli oppure incomplete;
- b. non abbia adempiuto per sua colpa le condizioni che gli erano state imposte;
- c. si sia impossessato dell'arricchimento, pur dovendo prevederne la ripetizione.

³ Il Consiglio federale designa gli uffici competenti a esigere la restituzione, e ove occorra, a promuovere l'azione prevista nell'articolo 110 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 16

¹ I diritti della Confederazione alla restituzione delle prestazioni si prescrivono in 5 anni a contare dal giorno in cui gli organi federali competenti hanno avuto notizia dei fatti da cui sono nati ma, al più tardi, in dieci anni a contare dal giorno in cui sono sorti. Se la pretesa della Confederazione deriva da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

² Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di esazione.

Art. 17

Il Tribunale federale giudica, come istanza unica, secondo che dispongono gli articoli 110 e 111 lettera *i*, e seguenti, della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, le contestazioni concernenti la restituzione di prestazioni.

Art. 18

I tribunali ordinari giudicano tutte le contestazioni tra i due zuccherifici, singolarmente quanto all'accordo previsto nell'articolo 3 capoverso 3 e le contestazioni dei medesimi con i loro organi, azionisti, creditori, bieticoltori o altri terzi. Sono riservate le clausole d'arbitrato e quelle concernenti la competenza giudiziaria.

Art. 19

Il presente decreto ha effetto sino al 30 settembre 1974.

Art. 20

La Confederazione chiede alle aziende e gruppi interessati di collaborare in maniera appropriata all'esecuzione del presente decreto.

Art. 21

¹ Il Consiglio federale stabilisce la data nella quale il presente decreto entra in vigore.

² Esso è incaricato d'eseguirlo.

³ Esso è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Koehler**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato in virtù dell'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *4 luglio 1969.*

Termine d'opposizione: *2 ottobre 1969.*

**Decreto federale
che approva la gestione del Consiglio federale, del Tribunale
federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1968**

(Del 26 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto i rapporti del Consiglio federale del 26 marzo 1969, del Tribunale federale del 31 gennaio 1969 e del Tribunale federale delle assicurazioni del 22 gennaio 1969¹,

decreta:

Articolo unico

È approvata la gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1968.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 5 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 26 giugno 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Koehler**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 26 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

¹ Non pubblicati nel FF

**Decreto federale
che approva il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio
svizzero di compensazione per l'anno 1968**

(Del 26 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensazione per l'anno 1968,

visto il rapporto del Consiglio federale del 30 aprile 1969¹,

decreta:

Articolo unico

Sono approvati il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensazione per l'anno 1968.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 5 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 26 giugno 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Koehler**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 26 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

¹ FF 1969 I 981 (sunto)

**Decreto federale
che approva il conto consuntivo della Confederazione
svizzera per l'anno 1968**

(Del 24 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 1969¹,

decreta:

Articolo unico.

¹ È approvato il conto consuntivo della Confederazione svizzera per l'esercizio 1968, il cui conto finanziario si chiude con un'eccedenza attiva di 156 797 300,07 franchi, il conto generale con un avanzo di 557 580 679,51 franchi, il bilancio con un passivo di 2 766 659 680,88 franchi e il conto d'esercizio dell'Azienda PTT con un beneficio di 100 428 302,55 franchi.

² È preso atto che le spese capitalizzate in bilancio nel 1968, come anticipi della Confederazione per la costruzione delle strade nazionali, hanno toccato 154 042 534 franchi e sono ammontate, a fine 1968, a franchi 2 061 131 236 e che gli anticipi di 57 897 135 franchi, concessi sino a fine 1968 per lo smercio dei prodotti lattieri, sono stati capitalizzati in bilancio.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 24 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 giugno 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Kochler**

¹ Non pubblicato nel FF

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 24 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
concernente la prima aggiunta al bilancio di previsione 1969
e lo stanziamento di crediti d'impegno**

(Del 17 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 1969¹,

decreta:

Art. 1

Sono stanziati, come prima aggiunta, per l'anno 1969:

- nel bilancio di previsione della Confederazione
 - 966 974 franchi come crediti riportati dell'anno precedente e
 - 49 148 898 franchi come crediti aggiuntivi;
- nel bilancio di previsione dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi
 - 4 900 000 franchi come crediti aggiuntivi.

Art. 2

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno e crediti aggiuntivi per terreni ed edifici.

5 229 000 franchi per dei progetti di dipartimenti.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 giugno 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Kochler**

¹ Non pubblicato nel FF.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 17 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Decreto federale
che approva la gestione del Consiglio federale nel settore
delle poste e delle telecomunicazioni

(Del 24 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il rapporto del Consiglio federale del 17 marzo 1969 ¹,

decreta:

Articolo unico

È approvata la gestione del Consiglio federale, per l'anno 1968, nel settore delle poste e delle telecomunicazioni.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 giugno 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Koehler**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 24 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

¹ Non pubblicato nel FF

**Decreto federale
che approva i conti e il rapporto di gestione delle Ferrovie
federali svizzere per l'anno 1968**

(Del 18 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il rapporto di gestione e i conti delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1968,

visto il rapporto e le proposte del Consiglio d'amministrazione del 28 aprile 1969, presentati al Consiglio federale,

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 1969¹,

decreta:

Art. 1

Sono approvati i conti del 1968 e il bilancio al 31 dicembre 1968 delle Ferrovie federali svizzere.

Art. 2

La gestione delle Ferrovie federali svizzere nel 1968 è approvata.

Art. 3

Il saldo passivo di 14 525 685 franchi è coperto mediante prelevamento dalla riserva legale.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 3 giugno 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Kochler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

¹ FF 1969 I 828 (sunto)

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 18 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
concernente il preventivo d'esercizio della Regia degli alcool
per il periodo dal 1° luglio 1969 al 30 giugno 1970**

(Del 27 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 aprile 1969¹,

decreta:

Articolo unico

È approvato il preventivo d'esercizio della Regia degli alcool, presentato dal Consiglio federale per il periodo dal 1° luglio 1969 al 30 giugno 1970, che prevede un'entrata di 193 089 000 franchi e un'uscita di 79 381 000 franchi, con un'eccedenza d'introiti dunque di 113 708 000 franchi.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Koehler**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 27 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

¹ FF 1969 I 509 (sunto)

**Decreto federale
concernente lo stanziamento d'un credito d'impegno per
il trasferimento a Grangeneuve e lo sviluppo della stazione
federale di ricerche sulla produzione animale**

(Del 3 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto l'articolo 16 della legge federale del 3 ottobre 1951¹ sull'agricoltura,

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1968²,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito d'impegno di franchi 40 100 000 per il trasferimento a Grangeneuve e lo sviluppo della stazione federale di ricerche sulla produzione animale.

Art. 2

¹ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 marzo 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 3 giugno 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Koehler**

¹ RU 1953 1133

² FF 1968 II 896 (sunto)

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 3 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
concernente il miglioramento della dotazione tecnica
nel palazzo del parlamento a Berna**

(Del 10 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 gennaio 1969¹,

decreta:

Art. 1

Per il miglioramento della dotazione tecnica nel palazzo del parlamento è aperto un credito d'impegno di 2 020 000 franchi.

Art. 2

Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 2 giugno 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Kochler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 10 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 10 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

¹ FF 1969 I 57

**Decreto federale
concernente l'assegnazione d'un sussidio federale per
lo sviluppo dell'aerodromo regionale di Birrfeld**

(Del 16 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il decreto federale del 22 giugno 1945¹ concernente l'ingrandimento degli aerodromi civili,

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 gennaio 1969²,

decreta:

Art. 1

La Confederazione accorda alla sezione argoviese dell'Aero club svizzero, per lo sviluppo dell'aerodromo regionale di Birrfeld, un sussidio del 30 per cento delle spese di costruzione, ma al massimo di 250 000 fr. Il Consiglio federale è altresì autorizzato a concedere un sussidio federale del 30 per cento in caso di sorpasso di preventivo, dovuto ad un rincaro edilizio.

Art. 2

Il progetto generale del 15 luglio 1967 sottoposto al Dipartimento federale dei trasporti comunicazioni ed energie, servirà come base per i lavori.

Art. 3

Il sussidio federale è calcolato in base alle spese effettive di costruzione e agli onorari per gli ingegneri e gli architetti incaricati di eseguire i progetti e di dirigere i lavori fino a chiusura dei conti. Non vengono invece prese in considerazione altre spese, segnatamente quelle concernenti l'attività di autorità e commissioni, così come l'ottenimento di fondi e gli interessi intercalari.

¹ CS 7 682

² FF 1969 I 17 (sunto)

Art. 4

¹ Il programma dei lavori, i progetti esecutivi, i preventivi, le offerte e le proposte di aggiudicazione saranno sottoposti, per approvazione, al Dipartimento federale dei trasporti, comunicazioni ed energie.

² Importanti modificazioni del progetto vanno tempestivamente approvate dal Consiglio federale.

Art. 5

¹ Il Consiglio federale incarica il suddetto dipartimento di vigilare sull'esecuzione dei lavori.

² All'uopo, la sezione argoviese dell'Aero club svizzero si tiene a disposizione dei funzionari del dipartimento per ogni richiesta di schiarimenti e d'aiuto.

Art. 6

¹ Ogni lotto darà luogo a un conto separato.

² I sussidi federali saranno versati in base ai conti approvati dal predetto dipartimento.

Art. 7

¹ I sussidi versati a' sensi del presente decreto dovranno essere restituiti qualora non venisse accordata alcuna concessione d'esercizio dell'aerodromo di Birrfeld, prima del 31 dicembre 1973.

² In circostanze straordinarie, il Consiglio federale è autorizzato a prorogare, su domanda, il termine fissato al capoverso 1.

Art. 8

¹ La sezione argoviese dell'Aero club svizzero ha tempo un mese per l'accettazione del presente decreto.

² Scorso inutilizzato il termine, il decreto decade.

Art. 9

¹ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 3 giugno 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 16 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
che modifica quello sul sussidiamento delle scuole
di infermieri, riconosciute dalla Croce Rossa svizzera**

(Del 10 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto l'articolo 69 della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1968¹,

decreta:

I

Il decreto federale sul sussidiamento delle scuole di infermieri riconosciute dalla Croce Rossa svizzera, del 24 settembre 1962², è modificato come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. c

c. Per il quinto e fino al nono anno, un terzo degli stessi.

Art. 4

Per le spese d'esercizio delle scuole superiori d'infermieri, la Croce Rossa svizzera riceve un sussidio del 50 per cento del disavanzo debitamente provato, ma non superiore complessivamente a 100 000 franchi l'anno.

Art. 6

Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra in vigore il 1^o gennaio 1963 per una durata di nove anni.

II

Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed ha effetto a contare dal 1^o gennaio 1969.

¹ FF 1968 II 805 (sunto)

² RU 1963 1305

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 marzo 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 10 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 10 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta
del Cantone di Basilea Campagna**

(Del 18 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 1969¹,
considerato che la presente disposizione costituzionale cantonale nulla
contiene che sia contrario alla Costituzione federale,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale al nuovo paragrafo 50 della Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, accettato nella votazione popolare del 4 giugno 1967.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 giugno 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Kochler**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 18 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

¹ FF 1969 I 415 (sunto)

Decreto federale sull`economia zuccheriera indigena (Del 27 giugno 1969)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1969
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	04.07.1969
Date	
Data	
Seite	994-1019
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 487

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.